



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Quarta Sezione Lavoro**

in persona del giudice, dott. Claudio Cottatellucci
ad esito dell'udienza del giorno 16 marzo 2022 e della conseguente camera di consiglio, ha
pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 18167 anno 2019

promossa da

SOCIETÀ [REDACTED]

[REDACTED] come da procura in atti, dagli avv.ti
Francesco Stolfa e Paolo Stolfa del Foro di Trani, elettivamente domiciliata presso il loro Studio
sito in Corato (BA) al [REDACTED] ed occorrendo in Roma al Largo Orazi e Curiazi n. 3
presso lo Studio dell'Avv. Vittorio Olivieri.

ricorrente

contro

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (C.F. 80078750587) in
persona del suo Presidente, legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'Avv.
[REDACTED] in Roma, del
21/07/2015, Rep. n. 80974 – Rog. N. 21569, elettivamente domiciliato presso la propria
Avvocatura Metropolitana in via Cesare Beccaria, 29, Roma, che dichiara di voler ricevere tutte
le comunicazioni inerenti il presente procedimento al seguente indirizzo PEC:
[REDACTED]

resistente

Ragioni di fatto e di diritto

Ha agito in giudizio la società [REDACTED] con ricorso depositato il 22 maggio 2019
con il quale ha chiamato in giudizio l'Inps e formulato nei suoi confronti le seguenti domande:

1. *Accertare e dichiarare, per tutti i motivi innanzi ampiamente esposti, l'illegittimità della revoca
disposta, ai sensi dell'art. 1, co. 1175, L. 296/2006, dall'INPS nei confronti della [REDACTED]
dell'esonero contributivo ex L. 190/2014 fruito nell'ambito dei rapporti di lavoro individuati in
narrativa, nonché l'infondatezza di tutti i crediti contributivi conseguentemente vantati dall'INPS con
le note di rettifica e gli inviti a regolarizzare inviati ad oggi all'opponente ed individuati nella narrativa
che precede;*

2. *Per l'effetto, annullare l'avviso di addebito n. 397 2019 00016402 35 000 dell'importo
complessivo di € 30.641,26 notificato alla [REDACTED] data 12.04.2019, unitamente a tutte le
note di rettifica analiticamente indicate nella parte in fatto del presente atto;*

3. In subordine, accertare e dichiarare la perdita solo parziale degli esoneri ex L. 190/2014 per il minor periodo di irregolarità contributiva eventualmente accertato;

4. In ogni caso, condannare gli enti opposti all'integrale rifusione delle spese del presente giudizio.

Ha affermato in premessa di voler presentare opposizione avverso l'avviso di addebito n. 397 2019 00016402 35 000 dell'importo complessivo di € 30.641,26, avente ad oggetto la revoca delle agevolazioni contributive ex art. 1 co. 1175 L. 296/2006 relativamente al periodo 09.2015 - 11.2017, notificatole in data 12.4.2019.

Ha ricostruito i fatti in questi termini :

1. ha usufruito delle agevolazioni di cui all'art. 1, co. 118, L. 190/2014 per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel corso dell'anno 2015 in relazione alle sig.re [REDACTED] (assunzione del 5.5.2015) e [REDACTED] (assunzione del 12.10.2015);

2. In data 28.2.2018 aveva ricevuto dall'INPS un invito a regolarizzare ai sensi dell'art. 4 co. 1 del D.M. 30 Gennaio 2015, nel quale l'Istituto le contestava una situazione di irregolarità con formulazione poco chiara e, a tratti, fuorviante;

3 in particolare, da un lato, si parlava di "denuncia non presentata" relativa al periodo 7/2015, dall'altro lato si specificava che "l'assenza di pagamento comporterà la definizione del Documento con esito NON REGOLARE per l'importo relativo alla irregolarità contributiva accertata";

4. dal momento che aveva sempre regolarmente versato i contributi relativi al periodo in questione e poiché l'avviso di addebito non indicava alcuna omissione contributiva, aveva sottovalutato il problema, non immaginando che la causa dell'irregolarità fosse un semplice adempimento formale, vale a dire l'omissione del DM 10;

5. alla scadenza dei 15 giorni indicati nell'avviso di addebito, non veniva emesso DURC negativo da parte dell'INPS e ciò contribuiva a non allarmarla; del resto continuava, come anche tuttora, a versare regolarmente quanto dovuto a titolo di contributi;

6. In data 15.6.2018, l'INPS - pur non avendo mai emesso un DURC negativo - le inviava una prima nota di rettifica, avente ad oggetto la restituzione delle citate agevolazioni contributive ex L. 190/2014, relativamente al periodo contributivo 1/2018;

6. a quel punto i consulenti della società da questa incaricati di approfondire il problema, venivano a conoscenza del fatto che non risultava perfezionato l'invio del DM10 relativo al periodo 7/2015.

7. si attivavano immediatamente e provvedevano ad inviare la documentazione mancante all'INPS in data 26.6.2018, chiedendo contestualmente l'immediato annullamento della predetta nota di rettifica;

8. A seguito del diniego da parte dell'INPS, si era rivolta anche alla sede regionale dell'istituto, nel tentativo di sospendere l'illegittima revoca delle agevolazioni, senza tuttavia ottenere alcun risultato;

9. L'INPS emetteva ulteriori note di rettifica per i rimanenti periodi di godimento delle agevolazioni, in particolare le erano notificate le note di rettifica relative ai periodi dal 9/2015 al 01/2018 (in ricorso sono specificati gli importi di ogni nota) con la precisazione che tutte le note di rettifica erano state da lei impugnate con distinti ricorsi amministrativi inviati tramite portale INPS online;

10. In data 12.04.2019, infine, veniva notificato alla società opponente l'avviso di addebito impugnato con il presente atto, relativo esclusivamente al periodo da 09/2015 a 11/2017.

Ha quindi esposto gli argomenti in diritto a sostegno dell'odierna azione, che saranno oggetto di successivo approfondimento, in particolare sostenendo la piena regolarità contributiva della società, che non aveva mai perso il DURC regolare; con ulteriore argomento ha sostenuto che in ogni caso il provvedimento sarebbe illegittimo in quanto la società avrebbe usufruito non di un beneficio contributivo ma di un vero e proprio esonero fiscale, con la conseguenza che al caso in questione comunque non si sarebbe dovuto applicare l'art.1 co.1175 della legge n. 296 del 2006.

Proprio dalla distinzione tra il beneficio e l'esonero si sarebbe dovuto desumere la diversità degli istituti, avendo il primo carattere eccezionale, limitato a determinati settori o categorie di imprese, il secondo invece carattere strutturale, applicabile alla generalità delle imprese e rispondente a specifiche esigenze di politica del diritto.

Da questa distinzione ha quindi tratto la conseguenza che nel caso dell'esonero non troverebbe applicazione l'art. 1 co.1175 della legge n. 296 del 2006, con la conseguenza che anche il rilascio di Durc negativo non potrebbe comportare la revoca dell'esonero.

Solo in via subordinata, ha sostenuto che sarebbe illegittima, anche per difetto di proporzionalità, la revoca integrale dell'esonero come deciso dall'Inps.

Ha quindi concluso nel senso in precedenza indicato.

Notificato il ricorso, in giudizio si è costituito l'Inps con memoria depositata il giorno 28 aprile 2020 che ha formulato preliminare eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività dello stesso (notifica dell'avviso di addebito del 12 aprile 2019, deposito del ricorso del 23 maggio 2019).

Ha poi proseguito nel merito osservando che l'istituto previdenziale aveva provveduto già con atto notificato il 28 febbraio 2018 a comunicare alla società il preavviso di accertamento negativo determinato dall'omessa denuncia relativa al 7/2015; ha quindi aggiunto che nell'avviso di addebito oggetto di questo giudizio di opposizione era stato chiaramente indicate le note di rettifica relative al periodo dal 9/2015 all'11/2017 effettuate ai sensi dell'art. 1 co.1175 della legge n. 296 del 2006 e dovute al Durc negativo.

Ha quindi esposto ulteriori argomenti in diritto, che saranno oggetto di successivo approfondimento, a sostegno della propria decisione ed ha quindi concluso in questi termini:

In via principale, previa revoca del provvedimento di sospensione dell'esecutività, dato atto della tardività dell'opposizione, dichiarare inammissibile il ricorso ex adverso proposto, in quanto proposto decorsi i termini perentori di impugnativa e, per l'effetto confermare l'avviso di addebito opposto, con condanna al pagamento delle somme ivi indicate oltre sanzioni ed interessi maturati e maturandi all'effettivo soddisfo;

Nel merito, rigettare il ricorso ex adverso proposto, in quanto infondato in fatto e diritto per le argomentazioni di cui in premessa e, per l'effetto confermare l'avviso di addebito n. 397 2019 00016402 35 000 per il periodo 09/2015 A 11/2017, con condanna di parte ricorrente alla restituzione della somma di € 30.641,26 oltre interessi e sanzioni maturati e maturandi fino all'effettivo soddisfo;

Con condanna al pagamento delle spese di lite, come per legge.

Nel corso del giudizio, sospeso l'avviso di addebito con il decreto di fissazione dell'udienza depositato in data 26 giugno 2019, dopo alcuni rinvii la causa è stata discussa nell'odierna udienza all'esito della quale è stata definita nei seguenti termini.

Osserva questo giudice quanto segue.

La preliminare eccezione di inammissibilità formulata dall'Inps non trova riscontro nell'esame degli atti di causa: a fronte della notifica dell'avviso di addebito oggetto dell'attuale azione in opposizione, dalla società formulata ai sensi dell'art. 615 c.p.c., avvenuta in data 12 aprile 2019, il ricorso introduttivo di questo giudizio risulta essere stato depositato il giorno 22 maggio 2019, quindi entro il termine di quaranta giorni previsto a pena di decadenza (la diversa data indicata in memoria di costituzione nel 23 maggio 2019 è invece quella in cui l'ufficio giudiziario ha provveduto ad iscrivere al ruolo la causa; evidentemente non posso essere imputati a ritardo al ricorrente i tempi di lavorazione occorrenti all'ufficio per l'espletamento degli adempimenti iniziali).

Nel merito l'azione proposta è fondata perché, come la stessa memoria di costituzione chiaramente afferma, in questo letteralmente riprendendo l'istruttoria svolta dagli uffici e sintetizzata nella nota in allegato 3 di parte resistente, *“L'omissione contenuta nel preavviso di durc negativo notificato in data 28/2/2018 riguarda soltanto l'omessa denuncia del periodo 7/2015”*.

Quindi, non l'omissione contributiva da parte della società, che pacificamente in questa vicenda non si è verificata, ma l'omessa presentazione della denuncia in relazione ad un mese, il 7/2015, ha indotto l'istituto previdenziale a chiedere con l'avviso di addebito la restituzione della somma determinata dalla serie di agevolazioni fiscali di cui la società si era avvalsa nel periodo dal 9/2015 all'11/2017.

La decisione è stata adottata facendo applicazione dell'art. 1 co.1175 della legge n. 296 del 2006 secondo il quale:

A decorrere dal 1 luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

L'assenza di regolarità che dà luogo all'emissione di Durc negativo non è determinata da qualsiasi inosservanza, anche di carattere meramente formale come quella da cui questa controversia trae origine, ma esclusivamente dalla condizione indicata dall'art. 3 del D.M. del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 30 gennaio 2015 in tema di “Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva” che all'art. 3, dedicato alla regolarità contributiva, si esprime in questi termini:

La verifica della regolarità in tempo reale riguarda i pagamenti dovuti dall'impresa in relazione ai lavoratori subordinati e a quelli impiegati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, che operano nell'impresa stessa nonché, i pagamenti dovuti dai lavoratori autonomi, scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive.

Il contenuto della verifica di regolarità è circoscritto ai *“pagamenti dovuti dall'impresa”*, per altro con alcune mitigazioni di questo criterio introdotte al co. 2, che indica situazioni in cui sicuramente c'è ritardo nel pagamento ma non ancora sussistono le condizioni per considerare negativa la verifica (accordo sulla rateizzazione, ipotesi di compensazioni) oppure con una soglia minima di valore, al co. 3, al di sotto della quale l'inadempimento non determina comunque la condizione che legittima l'emissione del Durc negativo.

Nessuna disposizione, neppure della normazione da ultimo richiamata, autorizza l'Inps ad emettere, come ha fatto in questa vicenda, un Durc negativo che genera poi le conseguenze previste dall'art. 1 co.1175 in una situazione in cui nessuna omissione nei "*pagamenti dovuti dall'impresa*" si è mai verificata.

Merita per queste ragioni accoglimento il ricorso.

Seguono la soccombenza le spese di lite così determinate: DM 55/2014, cause in materia di previdenza, secondo il valore della causa (valore da € 26.001,00 a € 52.000,00), fascia valori minimi attesa la semplicità delle questioni trattate, per le sole fasi di studio € 810,00 + introduzione € 574,00, fase decisoria € 1.750,00 tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria che abbia comportato impegno in udienza.

p.q.m.

Visto l'art. 442 c.p.c.

In accoglimento del ricorso annulla l'avviso di addebito n. 397 2019 00016402 35 000 dell'importo complessivo di € 30.641,26 notificato alla [REDACTED] in data 12.4.2019, unitamente a tutte le note di rettifica relative alle singole mensilità per il periodo dal 9/2015 all'1/2018;

Condanna l'Inps al pagamento in favore della società [REDACTED]. delle spese di lite, liquidate nella complessiva somma di € 3.134,00, oltre il 15% per spese generali, iva e cpa come per legge

Roma, 16 marzo 2022

Il Giudice
dott. Claudio Cottatellucci